

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2547

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCAGLIOSO e MAGRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1996

Norme sul dottorato di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione del dottorato di ricerca può essere considerata una delle innovazioni più importanti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, emanato a seguito della legge delega 21 febbraio 1980, n. 28 (il riferimento è all'articolo 68 e seguenti). Si tratta di un titolo accademico valutabile nell'ambito della ricerca scientifica (in un secondo momento il Consiglio nazionale universitario ha assegnato al titolo, ai fini dei concorsi universitari, 1/3 del punteggio relativo ai titoli scientifici), che si consegue a seguito dello svolgimento per almeno tre anni di attività di studio e di ricerca presso università o facoltà o dipartimenti, o relativi consorzi.

Le norme in materia promettono la più alta qualificazione del nuovo istituto, ma l'esperienza maturata reclama più di una revisione; senza dimenticare che il «primo» dottorato è stato messo in atto con ben tre anni di ritardo dall'emanazione del decreto che lo istituiva.

Si può dire che le attese erano molte, ma sin dall'inizio sono risultate evidenti le principali lacune dell'istituto, le incoerenze e le irrazionalità dovute ad una mancata programmazione dei corsi, al loro incerto nesso con la domanda di formazione *post-lauream* qualificata e orientata alla ricerca, alla mancanza di precise cadenze nell'avvio dei vari cicli (basti pensare non solo ai ritardi, ma, e soprattutto, alla soppressione di alcuni cicli per intere aggregazioni disciplinari o settori di ricerca), a dispetto, tutto questo, dei significati e dei valori che vennero subito legati alla sua istituzione.

Caduta la «libera docenza», infatti, e sbiadita la figura dell'assistente volontario, con l'esplosione del massiccio reclutamento degli anni '70 sul piano dei docenti incaricati e la relativa solitudine del docente titolare, il dottorato venne subito letto come un

istituto di rinnovamento, di riqualificazione e di razionalizzazione delle strutture accademiche. Tale istituto, infatti, rompeva il vecchio meccanismo del rapporto personalistico e fiduciario che regolava la formazione universitaria e la selezione tesa a garantire il necessario *turn-over* accademico: dalla cooptazione dei giovani studiosi - nei vantaggi e negli svantaggi di cui era portatrice - alla selettività garantita dalle procedure del dottorato con le due tappe costituite dal concorso di ammissione al Corso di dottorato e dalla prova finale affidata a commissioni nazionali cui è legata l'attribuzione del titolo.

Nè può essere posto tra parentesi l'insieme dei guadagni che didattica e ricerca hanno legato all'istituto di tutorato, alle attività seminariali e di docenza propria dei docenti impegnati nei corsi di dottorato.

A fronte della qualità delle dissertazioni presentate da quanti hanno completato i corsi di dottorato, l'esperienza ha fatto emergere non pochi, e in qualche caso pesanti, aspetti negativi.

Intanto il grave ritardo e la mancanza di regolarità, che sono diventati il segno caratteristico dell'avvio dei diversi cicli, si intrecciano con l'abbondanza di corsi di dottorato presente in alcuni settori disciplinari e di ricerca cui fa da *pendant* la povertà presente in altri. Sotto questo capitolo va anche detto che l'età media dei dottorandi comincia a superare, al momento dell'avvio dei corsi, i trent'anni.

Le risorse finanziarie ed umane per lo svolgimento dei corsi risultano largamente insufficienti. Per i docenti che fanno capo ad un corso di dottorato di cui fanno parte due o più dipartimenti non si ha neppure un fondo per i rimborsi a pie' di lista nel caso di lavori, seminari che si svolgono in sede diversa da quella di servizio; spesso, facendo coincidere i due piani di corso, si

fa ricorso ai fondi di ricerca ove disponibili).

Restano, infine, l'incertezza delle prospettive e la mancata definizione del valore del titolo sul piano dell'università e del mondo del lavoro e, soprattutto, le forti implicazioni legate alla centralizzazione e alla burocratizzazione delle procedure, lo svuotamento delle volontà dei diversi dipartimenti e delle università in ordine alla responsabilità di istituire e gestire corsi di dottorato sia pure nell'ambito di un quadro nazionale di riferimento. Aspetto, quest'ultimo, non certamente in linea con quanto sta maturando in ordine all'autonomia delle università come vengono definendola dottrina, legislazione (cfr. le leggi: 14 febbraio 1948, n. 168; 19 novembre 1990, n. 341; 24 dicembre 1993, n. 537) ed esperienze.

Del tutto assente, poi, il capitolo dei rapporti con le università straniere dell'area della Comunità europea ed extraeuropea.

Il presente disegno di legge guarda al dottorato di ricerca come ad un istituto che alla luce delle esperienze compiute e delle nuove situazioni che si sono determinate, o si stanno determinando in seguito alle leggi sull'università, va profondamente rinnovato.

Una volta fissato che sono le università, nella loro autonomia, ad istituire i corsi di dottorato (articolo 1, comma 1), si apre il discorso alla collaborazione delle università italiane non solo tra di loro, ma anche con enti di ricerca e istituzioni culturali italiane di carattere analogo, prevedendo che i corsi di dottorato possano essere istituiti anche in accordo con imprese e associazioni di impresa (articolo 1, comma 2).

Particolarmente significativa è la possibilità di stabilire delle convenzioni anche con università straniere, sulla base di criteri di

reciprocità in ordine al riconoscimento del titolo di dottore in ricerca.

Per l'aspetto finanziario, oltre ad un apposito fondo previsto nel quadro delle previsioni di spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 1, comma 4), si apre alla collaborazione di imprese ed enti pubblici e privati.

Gli altri commi dell'articolo 1 prevedono la durata dei corsi, l'indicazione circa i cicli di lezioni e seminari, lo svolgimento di una ricerca, la stesura di una dissertazione, l'esame finale, con il taglio innovativo circa la commissione dell'esame finale, la natura dell'attestato e il valore del titolo (articoli 1, commi 5, 6, 7, 8 e 9).

L'articolo 2 prevede la regolamentazione dei corsi di dottorato fissando il numero dei docenti costituenti il collegio e un calendario minimo di lavoro (comma 1) autorizzando ogni università a stabilire nel suo regolamento didattico modi e forme per il buon funzionamento dei corsi (commi 2, 4, 6), con un'apertura anche a cittadini stranieri (comma 3). Significativamente innovativo è il comma 5 che prevede, per il sostegno di studenti ammessi ai corsi, l'utilizzazione, da parte di enti, imprese e istituzioni pubbliche e private, dei contratti di formazione-lavoro.

Con l'articolo 3 sono evidenziati i benefici previsti per gli studenti ammessi ai corsi e frequentanti.

I discorsi di quadro sono tracciati nell'ambito dell'articolo 4, le cui linee maestre sono date, da un lato, da procedure tese ad esaltare e non a mortificare l'autonomia delle università (commi 1 e 2); dall'altro, ad avviare un rapporto nuovo con le università dei Paesi che fanno parte della Comunità europea e con quelle dei Paesi extracomunitari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Questioni di quadro)*

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti dalle università, nel quadro della loro autonomia e in base alle risorse delle università stesse, quali corsi di specializzazione successivi alla laurea. I corsi di dottorato portano al conferimento del titolo di dottore di ricerca in una delle aree disciplinari previste dal comma 2 dell'articolo 4. Il titolo di dottore di ricerca viene conferito, con apposito decreto, dal rettore dell'università che ha istituito il relativo corso.

2. Le università istituiscono i corsi di dottorato anche in collaborazione con altre università o con enti di ricerca e istituzioni culturali italiane di carattere analogo. Le università possono istituire i corsi di dottorato anche in accordo con imprese e associazioni di impresa, sempre previa approvazione da parte della commissione di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Le università possono stabilire delle convenzioni, per quanto riguarda l'istituzione di corsi di dottorato, anche con università straniere, sulla base di criteri di reciprocità in ordine al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca.

4. Ai contributi finanziari relativi al funzionamento dei corsi di dottorato e all'elargizione delle borse di studio, provvede un fondo previsto in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tale fondo viene ripartito annualmente tra le università sedi di corso di dottorato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale emette il decreto dopo aver sentito la Conferenza dei rettori delle università italiane.

5. Imprese ed enti pubblici o privati possono concorrere a finanziare i corsi di dot-

torato, erogando dei contributi esplicitamente destinati all'incremento di specifici campi di ricerca, nel quadro del programma dei corsi di dottorato.

6. I corsi di dottorato possono essere attivati presso uno o più dipartimenti. Ogni corso di dottorato prevede un collegio di docenti e un coordinatore.

7. La durata dei corsi di dottorato è triennale. I corsi di dottorato prevedono cicli di lezioni e seminari, lo svolgimento di una ricerca che conduca a risultati scientifici originali, la stesura di una dissertazione e un esame finale; l'espletamento di tali compiti è necessario per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Il programma di studio e di ricerca può stabilire che quest'ultima sia parzialmente svolta presso altre università, istituzioni o imprese italiane o straniere.

8. I corsi di dottorato si concludono, dopo l'adempimento di tutti gli altri compiti, con un esame finale, consistente nella discussione della dissertazione che espone i risultati delle ricerche svolte dal candidato. La commissione dell'esame finale è composta da cinque docenti universitari, di cui almeno uno appartenente ad altra università, italiana o straniera.

9. Il certificato che attesta il titolo di dottore di ricerca deve indicare la relativa area disciplinare, l'università che rilascia il titolo stesso, l'argomento della dissertazione, i nomi dei componenti della commissione dell'esame finale. Il certificato può inoltre riportare ogni altra informazione sulle ricerche svolte che sia ritenuta utile alla qualificazione del titolo acquisito.

10. Il titolo di dottore di ricerca rientra tra i titoli scientifici validi nei concorsi pubblici e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

Art. 2.

(Regolamentazione dei corsi di dottorato di ricerca)

1. Ogni corso di dottorato di ricerca prevede un collegio formato da almeno sei do-

centi, di cui almeno due professori ordinari di prima fascia. Gli incontri seminariati sono articolati con una cadenza di almeno due giornate di lavoro al mese (sei ore per giornata) per almeno otto mesi all'anno e si svolgono di norma presso la sede o le sedi del dottorato o presso luoghi e sedi legati al progetto di ricerca.

2. Ogni università, nel suo regolamento didattico, stabilisce per i corsi di dottorato di ricerca:

- a) le modalità di istituzione;
- b) i criteri di formazione delle graduatorie di merito per l'accesso al dottorato, ponendo mente in particolare - oltre alla prova scritta e orale di ammissione - alla pertinenza del *curriculum* di studi precedenti al dottorato, al voto di laurea e ad eventuali attività didattiche o scientifiche svolte in precedenza
- c) i diritti e i doveri dei docenti e degli studenti;
- d) le forme organizzative;
- e) i criteri di finanziamento;
- f) la composizione del collegio dei docenti e le modalità di nomina del coordinatore;
- g) i modi e le forme di una valutazione periodica dei corsi da parte dei competenti organi dell'Ateneo.

3. Possono partecipare ai corsi di dottorato cittadini italiani e stranieri, nei limiti del numero programmato dall'Ateneo.

4. Oltre alle borse di studio di cui al comma 4 dell'articolo 1, ogni Ateneo ne può istituire delle altre, con fondi propri. Per ogni corso di dottorato tutte le borse di studio sono assegnate secondo un'unica graduatoria, in base a criteri di merito.

5. Enti, imprese e istituzioni pubbliche o private possono utilizzare i contratti di formazione-lavoro per il sostegno di studenti ammessi ai corsi di dottorato, in sintonia con i programmi di quest'ultimo, stabiliti dal collegio dei docenti del dottorato stesso.

6. Le università stabiliscono le tasse e i contributi a carico degli studenti dei corsi di dottorato e stabiliscono altresì i criteri per la loro esenzione. Gli studenti titolari di

una borsa di studio sono comunque esonerati dal pagamento di qualsiasi tassa e contributo.

Art. 3.

(Benefici)

1. Le disposizioni previste per gli studenti dei corsi di laurea relativamente al rinvio del servizio militare di leva sono estese agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Le norme vigenti in materia di tutela della maternità, senza oneri a carico dei bilanci universitari, sono estese alle dottorande.

2. Le tasse e i contributi versati per l'iscrizione ai corsi di dottorato sono integralmente detraibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Le borse di studio assegnate agli studenti dei corsi di dottorato non contribuiscono alla formazione del reddito imponibile dei titolari delle borse stesse.

4. I finanziamenti alle università destinati a sostenere le spese dei corsi di dottorato sono detraibili, ai fini tributari, dal reddito delle persone giuridiche.

5. I benefici pubblici fiscali ottenuti partecipando ad un corso di dottorato sono usufruibili per una sola volta.

Art. 4.

(Norme abrogative e finali)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce una commissione permanente di esperti per l'esame e l'autorizzazione dei singoli corsi di dottorato di ricerca. Le proposte di istituzione di nuovi corsi di dottorato si ritengono accolte se il parere della commissione non è espresso entro sei mesi dalla presentazione delle relative proposte.

2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza dei rettori delle univer-

sità italiane, stabilisce, con proprio decreto, l'elenco delle aree disciplinari nell'ambito delle quali le università possono conferire il titolo di dottore di ricerca.

3. Il dottorato di ricerca conseguito presso le università dei Paesi che fanno parte della Comunità europea è automaticamente riconosciuto equipollente a quello italiano. L'equipollenza dei dottorati di ricerca conseguiti presso università di Paesi non aderenti alla Comunità europea è sottoposta di volta in volta al parere del Consiglio universitario nazionale.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, e quelle non compatibili del Capo II del Titolo III del medesimo decreto nonchè ogni altra norma in contrasto con la presente legge.